SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 21 giugno 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ministero della salute

Ministero della difesa

Agenzia italiana del farmaco

Regione Friuli-Venezia Giulia

Banca d'Italia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Angenerico» *(10A07210)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Samilstin» *(10A07211)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Saridon» *(10A07212)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rovigon» *(10A07213)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Foille sole» *(10A07214)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Foille scottature» *(10A07215)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loperamide Angenerico» *(10A07216)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimesulide Angenerico» *(10A07217)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandostatina» *(10A07218)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kocefan» *(10A07219)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vistagan» *(10A07220)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vancocina A.P.» *(10A07221)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Differin» *(10A07222)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amiodar» *(10A07223)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandostatina» *(10A07224)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Almus» *(10A07225)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Dr. Reddy's» *(10A07226)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Actavis» *(10A07227)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valexime» *(10A07228)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Alter» *(10A07229)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Panatrix» *(10A07230)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Aurobindo» *(10A07231)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eraxitron» *(10A07232)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deixim» *(10A07233)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ragex» *(10A07234)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fentanil Winthrop» *(10A07235)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Duac» *(10A07236)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lercanidipina Doc Generici» *(10A07237)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pneumovax» *(10A07238)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Klaira» *(10A07239)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Wilfactin» *(10A07240)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Losartan Eg» *(10A07241)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oxaliplatino Hospira Italia» *(10A07242)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Blopresid» *(10A07243)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oxaliplatino Hospira Italia» *(10A07244)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Carvedilolo Sandoz» *(10A07245)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Irinotecan Hospira» *(10A07246)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Chirocaine» *(10A07247)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Carbidopa/Levodopa Teva» *(10A07248)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alendronato Alter» *(10A07249)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Polioinfanrix» *(10A07250)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Recombinate» *(10A07251)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Movicol» *(10A07252)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Myronyl» *(10A07253)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Calcitonina Sandoz» *(10A07254)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cipralex» *(10A07255)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Entact» *(10A07256)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Venlafaxina Winthrop» *(10A07257)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Venlafaxina Ratiopharm» *(10A07258)*

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Oxycontin» *(10A07259)*

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Adamon» *(10A07260)*

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Olpress» *(10A07261)*

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Plaunaac» *(10A07262)*

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Olmetec» *(10A07263)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Dilatrend» *(10A07264)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lorenin» *(10A07265)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion» *(10A07266)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Minesse» *(10A07267)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotan» *(10A07268)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Normaflore» *(10A07269)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol» *(10A07270)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandaction» *(10A07271)*

Comunicato di rettifica relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vermox» *(10A07272)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3881).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010 e 3877 del 12 maggio 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Vista la nota della Gran Sasso Acqua S.p.A. del 9 febbraio 2010, nonché la nota del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, del 20 maggio 2010;

Viste le note del vice commissario delegato - sindaco del comune dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2010;

Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del 21 aprile e del 4 maggio 2010;

Viste le note dell'Ufficio legislativo - economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010;

Viste le note del vice commissario, sindaco del comune dell'Aquila, del 14 e del 21 maggio 2010;

Vista la nota della struttura per la gestione dell'emergenza del commissario delegato per la ricostruzione del 21 maggio 2010;

Ritenuto che permane la necessità di assicurare gli interventi di soccorso e le attività necessarie al superamento della situazione emergenziale, tramite un adeguato contingente di Forze Armate che tenga conto dell'attuale alloggiamento temporaneo della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso;

Ritenuto che la gestione della ricostruzione pesante, anche nei centri storici, comporta la necessità per le amministrazioni locali competenti di continuare ad avvalersi dell'implementazione del personale già autorizzata nella fase della prima emergenza;

Visti il contratto n. 797, di rep. del 18 agosto 2009 e gli atti aggiuntivi n. 967 di rep. del 9 aprile 2010 e 970 di rep. del 16 aprile 2010;

Preso atto dell'intervenuta risoluzione del citato contratto e dei relativi atti aggiuntivi, per grave inadempimento tra la stazione appaltante e la società affidataria COSBAU S.p.A. avvenuta in data 21 maggio 2010 con nota DPC/ABI/40295;

Rilevato che detta risoluzione contrattuale si è resa necessaria in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la società affidataria, in grave violazione, tra l'altro, di quanto disposto dall'art. 118, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non provvedeva agli adempimenti ivi previsti, ed in particolare non trasmetteva alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori, e cottimisti, non avendo proceduto ai relativi

pagamenti, né dava seguito alle sollecitazioni provenienti dall'Amministrazione, tanto da costringere quest'ultima prima alla sospensione dei pagamenti a favore del soggetto affidatario e, permanendo il comportamento omissivo, alla conseguente risoluzione del contratto;

Considerato che il comportamento inadempiente della COSBAU rivestiva un particolare carattere di gravità in quanto lo stesso comportava insostenibili ripercussioni di carattere economico a carico dei soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti incaricati della realizzazione delle opere necessarie a fronteggiare la gravissima situazione emergenziale in atto nella regione Abruzzo a seguito del violento sisma, nonché tutti responsabili della costruzione di unità abitative necessarie a dare ospitalità alla popolazione sfollata;

Rilevata la negativa incidenza sulla fisiologica prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e società affidataria, inconfutabilmente riconosciuta in fattispecie del tutto analoga dall'Autorità sui lavori pubblici con determinazione del 28 aprile 2004, n. 7, nell'ambito della quale l'inosservanza, da parte del soggetto affidatario, degli obblighi di cui sopra, rientranti a tutti gli effetti tra le obbligazioni che l'impresa assume con la sottoscrizione del contratto, in caso di ascrivibilità ad un effettivo mancato pagamento nei confronti dei creditori dell'appaltatore, configura un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale;

Rilevato, altresì, che l'Amministrazione è istituzionalmente interessata, sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale, all'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto, anche ai fini del completamento delle operazioni di collaudo in corso, e dunque anche di quelle che importino, da parte dell'appaltatore, prestazioni nei confronti di soggetti terzi;

Considerato, pertanto, che nel caso di specie ricorrono i sopra richiamati interessi generali, tanto più ove si abbia riguardo alla circostanza per cui a fronte della ultimazione dei lavori dedotti in contratto grazie all'attività prestata dai subappaltatori, fornitori e cottimisti, le prestazioni di questi ultimi sono tuttora prive del dovuto riconoscimento in termini di soddisfazione del credito maturato;

Ritenuto, quindi, che, stante la necessità da parte della P.A. di continuare ad avvalersi dell'opera dei suddetti operatori economici per la prosecuzione delle opere di ricostruzione della città devastata dall'evento sismico nonché per gli altrettanto necessari interventi di carattere manutentivo delle opere già realizzate, si rende necessario ed urgente corrispondere a detti operatori quanto spettante onde evitarne, tra l'altro, una sicura sofferenza finanziaria idonea a degenerare e a tradursi in una definitiva incapacità nella prosecuzione delle attività imprenditoriali;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, il comma 5 è così sostituito: «5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti ed il contratto di finanziamento ha durata ventennale. Per la riparazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 3.».

2. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, il comma 5 è così sostituito: «5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e il contratto di finanziamento ha durata ventennale. L'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'operazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2.».

3. La modalità del finanziamento agevolato di cui ai commi precedenti può essere richiesta anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del comune.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2010 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 e dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 127 unità.

2. Nel costo degli interventi di cui al presente articolo, stimato in euro 1.844.014, sono comprese le spese per il funzionamento dei mezzi, l'utilizzo dei materiali impiegati e le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 3.

1. In relazione agli interventi effettuati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, finalizzati a garantire l'adeguato livello di funzionalità delle infrastrutture del servizio idrico integrato gravemente danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a rimborsare alla medesima Società la somma di euro 926.391,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Al fine di assicurare, nei comuni compresi nell'ATO n. 1 Aquilano, il corrispettivo dei maggiori costi, derivanti dalla situazione emergenziale, del servizio idrico integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, pari a euro 5.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, Il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a stipulare otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino alla scadenza dell'emergenza, ad integrazione del contingente messo a disposizione ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sulla base di una scelta di carattere fiduciario anche attingendo alle graduatorie delle procedure selettive bandite dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, in deroga agli articoli 7, 13 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 2007.

2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, stimati in euro 260.000 annue, si fa fronte con le risorse previste dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 5.

1. Fatti salvi i vincoli esistenti, i proprietari di edifici danneggiati con esito di agibilità E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonché, ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell'edificio esistente, comprovato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 in relazione alla proprietà delle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio. Tale contributo non può superare quello previsto al comma 4.

2. Ove non si proceda alla redazione di un progetto di intervento, il contributo di cui al comma 1 è valutato sulla base di costi unitari forfetari che, nel caso in cui tutte le unità immobiliari contenute nell'edificio siano adibite ad abitazione principale, si assumono pari a 500 euro/m^2 nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, ossia siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES, e a 750 euro/m^2 nei casi di danni strutturali più gravi. Tali costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio, risultante dalla somma delle superfici coperte lorde di ciascun piano, comprese quelle delle parti comuni.

3. Nei casi in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti in due quote, rispettivamente pari a 2/3 e a 1/3. La prima, pari a 2/3, è relativa alle parti comuni e viene conteggiata sulla superficie coperta lorda, così come definita al comma 2. La seconda, pari a 1/3, viene conteggiata sulla superficie coperta lorda delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale più la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unità immobiliari ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 è riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti nello stesso comma.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell'adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI.

5. Per l'attuazione del comma 4 la perizia deve in particolare indicare:

1) i casi di edificio distrutto, ossia completamente crollato;

2) i casi di crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume degli edifici in muratura;

3) gli edifici in calcestruzzo armato, in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità dei pilastri di un qualunque piano, pari o supe-

riore all'1,5% dell'altezza d'interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;

4) i casi in cui la resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo — eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive — risulti inferiore a 8 mega Pascal. Nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti. Il Comune effettua controlli a campione, anche mediante l'esecuzione di ulteriori prove distruttive e/o non distruttive per verificare la resistenza del calcestruzzo delle strutture per le quali verrà richiesta l'applicazione del presente comma.

6. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti per l'effettuazione della sostituzione edilizia.

7. Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo.

8. Il Comune, al fine di garantire una migliore organizzazione del tessuto urbano ricompreso negli ambiti soggetti ai piani di ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, può procedere, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, all'acquisto di immobili distrutti o gravemente danneggiati e delle relative pertinenze, inseriti nei piani di ricostruzione medesimi.

Art. 6.

1. Per consentire il proseguimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto dall'art. 5, commi 2 e 2-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 500.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 7.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi alla emergenza, alla assistenza alla popolazione e alla applicazione delle ordinanze di protezione civile relative ai lavori di riparazione e ricostruzione, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, è prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 1.510.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, è prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 400.000, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9.

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 3, comma 1, lettere *e)* ed e-*bis*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o di immobili ad uso non abitativo ovvero delle parti comuni degli immobili condominiali distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, come disciplinato dalle ordinanze di protezione civile indicate in premessa, tra i requisiti per l'ammissione al medesimo contributo non è richiesto che il titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto dell'intervento sia residente nella regione Abruzzo.

Art. 10.

1. Al fine di assicurare, nei comuni di cui ai decreti del n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, pari a euro 11.000.000, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11.

1. Stante il contesto emergenziale in atto conseguente all'evento sismico del 6 aprile 2009 e ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, tenuto conto altresì sia della intervenuta risoluzione per colpa dell'appaltatore del contratto con la COSBAU S.p.A., che della necessità di assicurare il mantenimento delle condizioni di possibile avvalimento delle prestazioni, anche conseguendo le garanzie degli operatori già impegnati nelle attività di fornitura e posa in opera funzionali all'azione di ricostruzione del territorio, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a sottoscrivere con gli stessi operatori apposita convenzione con cui i medesimi si impegnano a fornire al Dipartimento stesso ogni più ampia garanzia in ordine alle opere realizzate. Il Dipartimento è altresì autorizzato a provvedere alle attività solutorie a credito degli operatori medesimi, nei limiti di

quanto dovuto dal Dipartimento alla COSBAU S.p.A., in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, in termini di ripartizione proporzionale e nella ricorrenza delle occorrenti certificazioni e dei presupposti di legge.

2. Ai fini del pagamento diretto gli operatori trasmettono al Dipartimento i contratti registrati, in originale ovvero in copia autenticata, stipulati con la COSBAU S.p.A. già affidataria delle opere di cui al risolto contratto, nonché i relativi idonei documenti contabili contenenti la specifica delle attività eseguite, con espressa manleva in favore del Dipartimento, anche rispetto ad eventuali cessioni, anche parziali, dei crediti medesimi a terzi.

3. Le attività solutorie di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate al rilascio da parte degli operatori di apposita garanzia, con idonea copertura fideiussoria, approvata dal Dipartimento della protezione civile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché alla produzione di atto notorio in cui è attestata la inesistenza di cessioni di credito anche parziali a terzi. La polizza dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

1. In ragione della mancata attuazione dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, lo stesso articolo è soppresso.

Art. 13.

1. All'art. 6, comma 8-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A07678

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 maggio 2010.

Elenco di prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra le quali abamectina, fenpropimorf, fenpirossimato, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,

n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008 , relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; tra le quali le sostanze attive abamectina, fenpropimorf, fenpirossimato;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti almeno una delle sostanze attive ivi riportate, dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 aprile 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009 , secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti almeno una delle sostanze attive interessate, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° maggio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti almeno una delle sostanze attive riportate nel citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto decreto;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009 , art. 5, comma 1, fissa al 30 aprile 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti almeno una delle sostanze attive abamectina, fenpropimorf, fenpirossimato inscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° maggio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

Art. 2.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **abamectina, fenpropimorf, fenpirossimato**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008 :

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa	Sostanza attiva
1.	013479	ABEX 1.80	18/11/2008	Genetti S.r l.-GmbH	abamectina
2.	012163	CRAB	10/05/2007	Sipcam S.P.A.	fenpropimorf
3.	012801	CROSS	02/12/2008	Chemia S.p.A.	fenpirossimato
4.	014103	EKOS 5 SC	29/05/2008	Nufarm Italia S r l	fenpirossimato
5.	012474	PANTHEON	04/06/2007	Rocca Frutta S r l	fenpirossimato

10A07320

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rughinis Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rughinis Daniela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani nell'anno 2001 dalla sig.ra Rughinis Daniela, nata a Adjud (Romania) l'11 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rughinis Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07049

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Catana Ileana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Catana Ileana Cristina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «nivelul 3 de calificare in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Tg-Jiu nell'anno 2002 dalla sig.ra Catana Ileana Cristina, nata a Calafat (Romania) il 2 luglio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Catana Ileana Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07050

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paniura Tintaya Trinidad Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paniura Tintaya Trinidad Isabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2001 presso la Universidad tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla sig.ra Paniura Tintaya Trinidad Isabel, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 17 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Paniura Tintaya Trinidad Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07051

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Jimenez Tania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rodriguez Jimenez Tania ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/20564 del 19 maggio 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di licenciado en enfermeria, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Rodriguez Jimenez Tania si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale pervenuta dalla sig.ra Rodriguez Jimenez Tania in data 6 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2001, presso la Universidad tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla sig.ra Rodriguez Jimenez Tania, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 20 novembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rodriguez Jimenez Tania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. (Decreto n. 52223).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 287/08, del 5 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, di ammissione della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonché delle Organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5.751 dipendenti a rotazione (di cui 1.765 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 1.383 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 2.603 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44416, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. nonché delle Organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui 2.716 appartenenti al personale di terra, 1.791 piloti e 3.922 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44552, del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44416 del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 8.429 dipendenti a zero ore della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decréto ministeriale n. 45970, del 13 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1.434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48299, del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1.434 assistenti di volo) della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010, per un totale di 3.161 dipendenti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 3.161 dipendenti a zero ore, di cui:

1.062 appartenenti al personale di terra;

665 piloti;

1.434 assistenti di volo,

della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A07321

DECRETO 31 maggio 2010.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della società Aeroporto S. Anna S.p.a. (Decreto n. 52224).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 31 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 18 marzo 2009 intervenuta

presso la Regione Calabria, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aeroporto S. Anna S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 marzo 2009;

Visto il decreto n. 48126 del 16 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società Aeroporto S. Anna S.p.a., per il periodo dal 20 settembre 2009 al 19 marzo 2010 (II semestre);

Vista l'istanza con la quale la società Aeroporto S. Anna S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 20 marzo 2010 al 19 settembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 31 unità lavorative, per il terzo semestre, dal 20 marzo 2010 al 19 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società Aeroporto S. Anna S.p.a., per il periodo dal 20 marzo 2010 al 19 settembre 2010;

Unità: Isola Capo Rizzuto (Crotone);

Matricola INPS: 2203586033/001;

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A07322

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Di Cintio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la domanda della sig.ra Stefania Di Cintio, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la Società Calen S.r.l. in Ascoli Piceno, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è

stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Stefania Di Cintio, cittadina italiana, nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in data 25 maggio 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07285

DECRETO 9 giugno 2010.

Determinazione, per l'anno 2010, del contributo da versare, da parte degli aderenti al Fondo di garanzia, per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «il Codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 115 del predetto codice, concernente il «Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione»;

Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP e il comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, recante «Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

Visto l'art. 11 del suddetto decreto 30 gennaio 2009, n. 19, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 23 giugno 2009, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi per l'anno 2009, è stato determinato nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2008;

Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 52582 e 52589, entrambe in data 18 maggio 2010, rispettivamente indirizzate all'ISVAP ed al presidente del comitato di gestione del Fondo in argomento, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, alla luce dell'esigenza di garantire un'adeguata capienza del Fondo medesimo, ed in relazione alle disponibilità dello stesso, a confermare, per l'anno 2010, il contributo in argomento nella misura dello 0,10%, delle provvigioni acquisite nell'anno 2009;

Vista la nota n. 02-10-000477 del 24 maggio 2010, con la quale l'ISVAP, in considerazione del consistente accantonamento della riserva premi del Fondo, ha rappresentato l'opportunità di valutare l'eventualità di una riduzione, seppur contenuta, del livello contributivo a carico degli intermediari aderenti, proponendo di fissare, per l'anno 2010, il relativo contributo nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2009;

Vista la nota n. 10/11938, in data 28 maggio 2010, con la quale il predetto comitato di gestione del Fondo, tenuto conto delle evidenze contabili e degli scenari prevedibili sull'azione futura del Fondo, ha proposto di ridurre il contributo a carico dei mediatori; alla misura dello 0,05% delle provvigioni acquisite nell'anno 2009;

Considerato che la proposta dell'ISVAP di fissare il contributo nella misura dello 0,08% delle provvigioni rappresenta un'equilibrata e ragionevole soluzione di contemperamento tra l'esigenza di assicurare l'ampiezza della consistenza del Fondo, attraverso la conferma della contribuzione nella misura dello 0,10%, e la possibilità, segnalata dal comitato di gestione, di ridurre la contribuzione allo 0,05% in considerazione degli evidenziati accantonamenti a bilancio;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2010, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2009.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2010. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2009.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A07599

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 maggio 2010.

Designazione dell'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», quale autorità pubblica, incaricata ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «pizza napoletana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea numero L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «pizza napoletana» è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle specialità tradizionali garantite, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1, del citato art. 14, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati e le designazioni delle autorità pubbliche di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2010, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG «pizza napoletana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006;

Considerato che «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ha trasmesso, in data 26 marzo 2010, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 2010 un piano di controllo conforme all'allegato del suddetto decreto e un prospetto tariffario;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14, della legge n. 526/199, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 19 maggio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con sede in Ancona, via Alpi n. 21, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 per il prodotto STG «pizza napoletana» registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 3.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario così come depositati presso il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei soggetti interessati alla produzione della «pizza napoletana» STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della specialità tradizionale garantita «pizza napoletana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 6.

L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione e/o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07046

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2010.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 33/Ric. del 27 gennaio 2009;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nelle riunioni del 20 gennaio e 17 febbraio 2010, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'albo di cui in premessa:

LOMBARDIA
TECHNOGENETICS S.r.l.
Laboratorio Ricerca e Sviluppo Technogenetics
Laboratorio R & D Genetica Molecolare Technogenetics
C.F. 06614040159
Viale Casiraghi, 471 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
33.10.2 Fabbricazione, installazione, riparazione, manutenzione strumentazione medica per diagnostica
33.2 Produzione prodotti diagnostici
Punto di primo contatto
Tel. 02-262891 E-mail comuzio@bouty.it
Fax 0226289538 Sito Internet: www.technogenetics.it

CAMPANIA
GEOSYSTEMS GROUP S.r.l.
C.F. 01338030628
Via Mariani snc – 82100 Benevento
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
J Servizi di informazione e comunicazione
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Punto di primo contatto
Tel. 0824-323811 E-mail info@geosystemsweb.com
Fax 0824-482176 Sito Internet: www.geosystemsweb.com

TRENTINO ALTO ADIGE
ROCHLING AUTOMOTIVE ENGINEERING LEIFERS S.r.l. - Laboratori RAEL
C.F. 00641440219
Via Nobel, 11 39055 Laives (BZ)
Via Steinegger, 11 - 39050 - Cardano/Cornedo (BZ)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Punto di primo contatto
Tel. 0471-958319 E-mail mirco.brusco@roechling-automotive.it
Fax 0471-950260 Sito Internet: http://www.roechling.com/

PUGLIA
SO.MA.CI.S. S.p.A.
C.F. 00164050429
Z.I. Lotto II Comparto 9 Località Ortolino di Mezzanotte – 71043 Manfredonia (FG)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
32.01.00 Fabbricazioni di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
73.10.04 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.3 Collaudi e analisi tecniche
Punto di primo contatto
Tel. 088-4543487 E-mail p.carta@somacis.com
Fax 0884543488 Sito Internet: www.somacis.com

CAMPANIA
CITELGROUP S.r.l. - Laboratorio CITEL GROUP R & S
C.F. 05794871219
Vico Carceri S. Felice, 13 – 80135 Napoli
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72.60 Altre attività connesse all'informatica
Tel. 081-5447726 E-mail l.contessa@citelgroup.it
Fax 081-5493615 Sito Internet: www.citelgroup.it

SICILIA
FORUS S.r.l. - Laboratorio FORUS LAB
C.F.05288461006
Via Gabriele Bonomo, 4 – 90139 Palermo
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72 Realizzazione software e consulenza nel settore delle tecnologie informatiche
73 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Tel. 3939354781 E-mail benelli@forus.it
Fax 0295441223 Sito Internet: www.forus.it

CAMPANIA
INDUSTRIA OLEARIA BIAGIO MATALUNI S.r.l. - Laboratorio CRIOL
C.F. 00969720622
Via Badia Area P.I.P. – 82016 Montesarchio (BN)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
10.41.10 Produzione di olio d'oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
Punto di primo contatto
Tel. 0824-894141 E-mail laboratorio@mataluni.com
Fax 0824-847643 Sito Internet: www.mataluni.com

LOMBARDIA
STAZIONE SPERIMENTALE CARTA CARTONI E PASTE PER CARTA
C.F. 01525800155
Piazza Leonardo da Vinci, 16 – 20133 Milano
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
17.12.00 Fabbricazione di carta e cartoni
72.19.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
71.20.00 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Punto di primo contatto
Tel. 02-23955334 E-mail capretti@sperimentalecarta.it
Fax 022365039 Sito Internet: www.sperimentalecarta.it

CAMPANIA
BIOGEM S.c. a r.l.
C.F. 02071230649
Via Camporeale Area P.I.P. – 83031 Ariano Irpino (AV)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72.11.00 Ricerca nel campo delle Biotecnologie
Punto di primo contatto
Tel. 0825-881825 E-mail iorizzo@biogem.it
Fax 0825-881812 Sito Internet: www.biogem.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA S.p.A.
C.F. 02185500309
Via J. Linussio, 1 – 33020 Amaro (UD)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Punto di primo contatto
Tel. 0433-487512 E-mail sabino.sinesi@crp.crf.it
Fax 0433-487555 Sito Internet: www.crpo.it

CAMPANIA
KIRANET S.r.l.
C.F. 03121520617
Via Ettore Corcioni, 56 – 81031 Aversa (CE)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72.22 Ricerca e sviluppo nel campo dell'Ingegneria e dell'Information Technology
Punto di primo contatto
Tel. 081-5037347 E-mail raffaele.chianese@kiranet.it
Fax 081-5037347 Sito Internet: www.kiranet.it

UMBRIA
CONSORZIO IPASS S.c. a r.l. - Laboratorio CONSORZIO IPASS
C.F.03623720756
c/o Polo Scientifico Didattico di Terni Via Pentima Bassa, 21 – 05100 Terni
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
71.12 Attività di studi di ingegneria
Punto di primo contatto
Tel. 074-4492985 E-mail corsi@ipassnet.it
Fax 074-4492969 Sito Internet: www.ipassnet.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
KAIRES S.r.l.
C.F.01179930936
Area Science Park, Padriciano 99 – 34012 Trieste
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
30.02 Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori
33.20.50 Riparazione e manutenzione di apparecchi di misura , controllo,prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione, esclusi quelli di precisione ottici e di controllo dei processi industriali
Punto di primo contatto
Tel. 0432-482455 E-mail direzione@kaireks.com
Fax 0432-482398 Sito Internet: www.eidon.it

VENETO
CAREL INDUSTRIES S.r.l. - Laboratorio CAREL di CAREL INDUSTRIES S.r.l.
C.F.04359090281
Via dell'Industria, 11 – 35020 Brugine (PD)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
26.51.29 Produzione di apparecchiature elettroniche per installazioni industriali
Punto di primo contatto
Tel. 049-9716611 E-mail carel@carel.com
Fax 049-9716600 Sito Internet: www.carel.com

PIEMONTE
FANDIS S.p.A. - Laboratorio FANDIS LABS
C.F. 02210740037
Via per Castelletto, 65/69 – 28040 Borgoticino (NO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 Misure meccaniche termiche
Punto di primo contatto
Tel. 0321-963232 E-mail marco.zangirolami@fandis.it
Fax 0321-963296 Sito Internet: www.fandis.it

PUGLIA
DYRECTA di Galliano & C. S.n.c. - Laboratorio DYRECTA
C.F. 05659960727
Via V. Simplicio, 45 – 70014 Conversano (BA)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
62.01.00 Produzione di software non connessi all'edizione
72.19.00 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
61.90.90 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
Punto di primo contatto
Tel. 080-4958477 E-mail info@dyrecta.com
Fax 080-4099028 Sito Internet: www.dyrecta.com

LAZIO
DATA MANAGEMENT S. p.A.
C.F. 03691060960
Via del Tritone, 66 – 00187 Roma
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
72220 Altre realizzazioni di software e consulenza software
Punto di primo contatto
Tel. 06-50263 E-mail segreteriadidirezione@datamanagement.it
Fax 06-50263256 Sito Internet: http://www.datamanagement.it/

CALABRIA
SINAPSYS S.r.l.
C.F. 02454200797
Via S. Giuseppe Moscati, 3 – 88068 Soverato (CZ)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca.
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
Punto di primo contatto
Tel. 0967-22427 E-mail info@sinapsys.it
Fax 0967-520630 Sito Internet: www.sinapsys.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A07598

DECRETO 21 maggio 2010.

Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2010/2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza; l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2010-2011, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea, specialistica/magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2010/2011 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica/magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricomprasi nella laurea specialistica/magistrale di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2010 con inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

b) meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

c) 0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica/magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 5;

altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2.

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica/magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5;

attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

Art. 5.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie

Anno accademico 2010-2011

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: E' auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con 1e corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.
Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

10A07778

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2010.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2805).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;

Ritenuta la necessità di prorogare al 1° novembre 2010 il termine di entrata in vigore degli articoli 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 10, commi 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti necessari all'attuazione dei correlati adempimenti;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010

1. L'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 è modificato come segue: «1. Secondo i termini di cui all'art. 25 è abrogata la circolare ISVAP n. 393 del 17 gennaio 2000.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 25 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010

1. L'art. 25 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 è modificato come segue «1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 luglio 2010, ad eccezione degli articoli 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 10, commi 2, 3 e 4 che entrano in vigore il 1° novembre 2010.».

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il presidente: GIANNINI

10A07355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2010».

Al Presidente della regione Abruzzo

Al presidente della regione Basilicata

Al presidente della regione Calabria

Al presidente della regione Campania

Al presidente della regione Emilia-Romagna

Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della regione Lazio

Al presidente della regione Liguria

Al presidente della regione Lombardia

Al presidente della regione Marche

Al presidente della regione Molise

Al presidente della regione Piemonte

Al presidente della regione Puglia

Al presidente della regione Sardegna

Al presidente della regione Siciliana

Al presidente della regione Toscana

Al presidente della regione Umbria

Al presidente della regione Valle d'Aosta

Al presidente della regione Veneto

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

Al presidente della provincia autonoma di Trento

p.c. all'on. Raffaele Fitto Ministro per i rapporti con le regioni

Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia ed i rischi conseguenti. La stagione estiva 2010.

Nel fornire come di consueto, in vista della prossima stagione estiva, gli «indirizzi operativi» ai sensi dell'art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401, affinché siano adottate tutte le iniziative necessarie a prevenire e a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia ed ogni situazione di emergenza conseguente, desidero in primo luogo condividere con le SS.LL. alcune riflessioni.

I risultati dell'estate 2009, in termini di numero di incendi e di ettari di superficie bruciata, pur dimostrando una variazione in positivo dei dati complessivamente considerati, hanno posto in evidenza il perdurare del fenomeno degli incendi, anche di vaste dimensioni, che spesso da boschivi si trasformano rapidamente in incendi di interfaccia; per fronteggiare i quali è necessaria, oltre ad un'adeguata ed efficiente risposta in termini di lotta attiva, anche una puntuale pianificazione di protezione civile a tutti i livelli, nonché il coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti locali, regionali e statali competenti.

Dalla ricognizione effettuata attraverso la scheda conoscitiva diramata dal Dipartimento della protezione civile, vengono riconfermate le differenze che vi sono in seno alle strutture delle regioni e delle province autonome. In relazione a ciò, le esperienze degli anni scorsi hanno dimostrato che, laddove le competenze e le responsabilità in materia di incendi boschivi e di protezione civile afferiscano a distinte titolarità in ambito regionale, solo un puntuale coordinamento da parte dell'Ente regionale può garantire una efficace gestione degli eventi.

In merito è utile ribadire che la materia degli incendi boschivi è inequivocabilmente, nel vigente ordinamento, posta in capo alle amministrazioni regionali e alle province autonome, ad eccezione, nell'ambito strettamente operativo, della responsabilità attribuita al Dipartimento della protezione civile per il concorso della flotta aerea dello stato nella lotta attiva, secondo le procedure già emanate al riguardo. In tale contesto, partecipo alle SS.LL. con soddisfazione l'ulteriore potenziamento dei mezzi aerei e l'ottimizzazione del sistema di comando e controllo che, di fatto, assicurano un incremento dell'efficacia del sistema nel suo complesso.

Pertanto, nell'indicare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, l'inizio della prossima campagna estiva al 14 giugno 2010 e il termine al 30 settembre 2010, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace, sia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, sia, eventualmente, di protezione civile, vogliano le SS.LL. organizzare le proprie attività secondo le seguenti indicazioni:

a) attività di previsione e prevenzione:

promuovere la definitiva attivazione presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma di tutti i Centri Funzionali Decentrati, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche sviluppando, laddove possibile, i diversi settori di rischio; in particolare curare quello preposto alle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di pericolosità e di rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia, anche al fine di assicurare, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, Parte II, Punto 12, l'elaborazione e la diffusione di bollettini per supportare l'organizzazione regionale di lotta attiva agli incendi boschivi e per modulare i livelli di allertamento del sistema di protezione civile, ai diversi livelli territoriali, per gli incendi di interfaccia;

porre in essere ogni azione a carattere preventivo, anche di stimolo ad enti e società che gestiscono le infrastrutture nonché agli Enti locali, per la riduzione del rischio di innesco e di propagazione degli incendi boschivi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia, nel rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali;

sviluppare ogni possibile azione propulsiva, anche per le finalità di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 353 del 2000, affinché in particolare i Comuni, ai sensi dell'art. 10, della medesima legge, completino l'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco e ne curino l'aggiornamento sulla base, quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema Informativo della Montagna curato dal Corpo Forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali;

migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato impiegato in particolare, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;

prevedere, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, che parte del compenso per il personale stagionale sia di natura incentivante in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle

aree percorse dal fuoco, seguendo l'esempio di esperienze che hanno dato risultati positivi negli ultimi anni in alcune realtà italiane;

b) attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:

definire la delimitazione delle aree e dei periodi a rischio, prevedendo anche opportune iniziative finalizzate ad inibire ogni azione, anche solo potenziale, che determini l'innesco di incendio, definendo con le Prefetture-UTG l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia;

assicurare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, la revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto secondo l'architettura dettata dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001, avendo cura di evidenziare gli obiettivi prioritari da difendere, al fine di supportare l'attività decisionale nel definire le azioni di contrasto;

garantire il necessario raccordo tra il predetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;

definire nelle intese eventualmente sottoscritte a livello regionale previste dall'art. 7, della legge n. 353 del 2000, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi, definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel caso di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente antropizzati;

assicurare che il modello organizzativo per lo spegnimento a terra preveda un congruo quantitativo di squadre di intervento debitamente addestrate, dislocate per ambito territoriale di pertinenza e in virtù degli obiettivi prioritari da difendere; provvedere, altresì, all'indispensabile presenza, per ognuno dei suddetti ambiti territoriali, di almeno un direttore/responsabile delle operazioni di spegnimento - dotato di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei - anche appartenente, previa specifica intesa, alle strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato;

c) attività di pianificazione di protezione civile:

sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nonché nelle attività di informazione alla popolazione al verificarsi di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;

promuovere l'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;

definire specifiche intese ed accordi tra regioni/province autonome, al fine di poter condividere e programmare preventivamente la disponibilità di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, così come a più generali attività di protezione civile, sia in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi, sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio;

d) attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:

assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, a livello centrale e periferico, in relazione sia alle risorse strumentali sia alle conoscenze specialistiche, valutando anche, ove necessario, il ricorso ad accordi con le strutture operative statali presenti sul territorio aventi, nel proprio bagaglio di esperienze e competenze, figure in grado di soddisfare le esigenze operative che la struttura regionale o provinciale non sia, eventualmente, in grado di assicurare autonomamente;

garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;

garantire la più appropriata configurazione procedurale e organizzativa della propria SOUP ovvero, per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome, dell'eventuale analoga struttura di coordinamento, prevedendone un'operatività di tipo continuativo, con la presenza di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale dello Stato e dei corpi forestali regionali e/o provinciali nonché, ove necessario, delle Forze di polizia, e delle altre componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11, della legge n. 225 del 1992;

valutare il proseguimento della positiva esperienza dei gemellaggi tra regioni e province autonome per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi che, negli anni scorsi, ha consentito, oltre che un rilevante potenziamento del dispositivo di intervento in alcune delle aree a maggior rischio del Paese, anche un proficuo scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori;

assicurare la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

provvedere all'ottimizzazione delle procedure di valutazione delle richieste di concorso allo spegnimento indirizzate al COAU-DPC, essendo peraltro evidente quanto il ricorso al mezzo aereo debba essere residuale – e riferito esclusivamente alle situazioni di reale necessità – rispetto all'attività di contrasto a terra;

adottare tutte le misure necessarie affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnalazione sia a terra che aeree, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;

definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare in soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Infine, si chiede di prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative per la diffusione della cultura di protezione civile presso i cittadini, in particolare attraverso l'adozione di strategie comunicative ed informative che mettano in evidenza le gravi conseguenze sociali ed ambientali che derivano dagli incendi boschivi e di interfaccia.

Confido vivamente nella tempestiva e puntuale ottemperanza dei presenti indirizzi operativi, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare in materia a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nella stagione estiva 2010.

Roma, 11 giugno 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A07677

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Orconsult Capital Management Italia S.p.A. SIM, in Roma.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 19 aprile 2010, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Orconsult Capital Management Italia S.p.A. SIM, con sede in Roma, e ha posto la stessa, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

10A07768

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1584075	000	014
1584157	000	014
1668450	000	014
1669109	000	014
1671006	000	014
1671007	000	014
1688909	000	014
1688910	000	014
1694050	000	014
1718504	000	014
1734095	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3345640	000	029
3370605	000	029
3370988	000	029
3383106	000	029
3412151	000	029
3412171	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
25270	000	029
25271	000	029
25272	000	029
25294	000	029
25295	000	029
130438	000	029
130439	000	029
189826	000	029
224030	000	029
224031	000	029
232856	000	029
253703	000	029
271386	000	029
356215	000	029
356216	000	029

357416	000	029
357417	000	029
381090	000	029
428418	000	029
435890	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
7126036	000	029
7128755	000	029
7128756	000	029
7151151	000	029
7162884	000	029
7163013	000	029
7180336	000	029
7198394	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5465649	000	059
5465714	000	059
5472300	000	059
5593617	000	059
5633935	000	059
5701890	000	059
5702096	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1680474	000	059
1680475	000	059
1680517	000	059
1680518	000	059
1680519	000	059
1749114	000	059
1800239	000	059
1800240	000	059
1851154	000	059
1851155	000	059
1894535	000	059
1906311	000	059
2104805	000	059
2174347	000	059
2193236	000	059
2193237	000	059

2311372	000	059
2325889	000	059
2339809	000	059
2400373	000	059
2437514	000	059
2437515	000	059
2438219	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5108580	000	059
5158304	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
539942	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
318807	000	149
347003	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BOWLING"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
179448	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
959444	000	029
989189	000	029
1005012	000	029
1333950	000	029
1355191	000	029
1355192	000	029
1362032	000	029
1362033	000	029
1373132	000	029
1373133	000	029
1387130	000	029
1390727	000	029
1434228	000	029

1434248	000	029
1460298	000	029
1463619	000	029
1506166	000	029
2252294	000	029
6208747	000	029
6208759	000	029
6846134	000	029
7265151	000	029
7285029	000	029
7285047	000	029
7285055	000	029
7285161	000	029
8699592	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1425952	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6115213	000	299

10A07679

Avviso relativo all'annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetti dal numero	al numero	biglietti n.
7285009	7285011	90
7285013	7285017	150
7285019	7285023	150
7285025	7285027	90
7285031	7285035	150
7285037	7285041	150
7285043	7285045	90
7285049	7285053	150
7285057	7285059	90
7285061	7285065	150
7285067	7285071	150
7285073	7285077	150
7285080	7285083	120
7285085	7285089	150
7285091	7285095	150
7285097	7285101	150
7285103	7285107	150
7285109	7285113	150
7285115	7285117	90
7285121	7285125	150
7285127	7285131	150
7285134	7285137	120
7285139	7285143	150
7285145	7285149	150
7285151	7285155	150
7285157	7285159	90
7285163	7285167	150
7285169	7285173	150
7285175	7285179	150
7285181	7285185	150
7285187	7285191	150
7285194	7285197	120

7285199	7285203	150
7285205	7285209	150
7285211	7285215	150
7285217	7285221	150
7285223	7285227	150
7285229	7285233	150
7285235	7285239	150
7285241	7285245	150
7285247	7285251	150
7285253	7285257	150
7285475	7285510	1080
7285541	7285545	150
7285547	7285551	150
7285553	7285557	150
7285559	7285563	150
7285565	7285569	150
7285571	7286032	1860
7286045	7286118	2220
8699585	8699587	90

10A07668

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 giugno 2010

Dollaro USA	1,2045
Yen	109,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,965
Corona danese	7,4390
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82520
Fiorino ungherese	282,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7077
Zloty polacco	4,1218
Nuovo leu romeno	4,2203
Corona svedese	9,5775
Franco svizzero	1,3788
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8650
Kuna croata	7,2335
Rublo russo	38,0912
Lira turca	1,9224
Dollaro australiano	1,4310
Real brasiliano	2,2081
Dollaro canadese	1,2486
Yuan cinese	8,2277
Dollaro di Hong Kong	9,3875
Rupia indonesiana	11128,38
Rupia indiana	56,5030
Won sudcoreano	1506,33
Peso messicano	15,4266
Ringgit malese	3,9732
Dollaro neozelandese	1,7686
Peso filippino	56,241
Dollaro di Singapore	1,6992
Baht tailandese	39,170
Rand sudafricano	9,3345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07669

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 giugno 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2127
Yen	111,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,695
Corona danese	7,4391
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83930
Fiorino ungherese	279,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7076
Zloty polacco	4,0890
Nuovo leu romeno	4,2193
Corona svedese	9,5810
Franco svizzero	1,3893
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8350
Kuna croata	7,2323
Rublo russo	38,0910
Lira turca	1,9150
Dollaro australiano	1,4301
Real brasiliano	2,1836
Dollaro canadese	1,2501
Yuan cinese	8,2855
Dollaro di Hong Kong	9,4514
Rupia indonesiana	11138,19
Rupia indiana	56,8090
Won sudcoreano	1510,99
Peso messicano	15,3922
Ringgit malese	3,9819
Dollaro neozelandese	1,7621
Peso filippino	56,556
Dollaro di Singapore	1,6999
Baht tailandese	39,370
Rand sudafricano	9,3610

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07670

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 giugno 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2249
Yen	112,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,681
Corona danese	7,4375
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83080
Fiorino ungherese	279,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7076
Zloty polacco	4,0770
Nuovo leu romeno	4,2275
Corona svedese	9,5670
Franco svizzero	1,3910
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8175
Kuna croata	7,2215
Rublo russo	38,4310
Lira turca	1,9241
Dollaro australiano	1,4219
Real brasiliano	2,1991
Dollaro canadese	1,2583
Yuan cinese	8,3689
Dollaro di Hong Kong	9,5450
Rupia indonesiana	11142,46
Rupia indiana	56,9520
Won sudcoreano	1496,98
Peso messicano	15,4013
Ringgit malese	3,9840
Dollaro neozelandese	1,7588
Peso filippino	56,881
Dollaro di Singapore	1,7095
Baht tailandese	39,693
Rand sudafricano	9,3566

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07671

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canidryl»

Provvedimento n. 95 del 26 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario CANIDRYL compresse per cani.

Tutte le confezioni in blister da 20 mg - 50 mg e 100 mg - A.I.C. numero 103875.

Titolare A.I.C.: Ditta Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. - Loughrea - Co. Galway - Irlanda.

Oggetto del provvedimento: si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni destinate al cane:

10 compresse in blister da 50 mg - A.I.C. numero 103875112;

10 compresse in blister da 20 mg - A.I.C. numero 103875124;

10 compresse in blister da 100 mg - A.I.C. numero 103875136.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07319

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazossido

La sostanza attiva triazossido non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/860/CE del 30 novembre 2009.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo www.salute.gov.it, nell'area telematica dedicata ai prodotti fitosanitari.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07339

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione dal novero delle strade militari dell'ex strada 77-78 Tualis - Monte Tarond - Ravascletto, denominata «Panoramica delle Vette» nel territorio dei comuni di Comeglians e Ravascletto.

Con decreto direttoriale n. 1400 del 22 gennaio 2010 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari dell'ex strada 77-78 «Tualis - Monte Tarond - Ravascletto» denominata «Panoramica delle Vette» sita nel territorio dei comuni di Comeglians e Ravascletto (Udine).

10A06904

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Celluvisc»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 401 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CELLUVISC 4 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose dalla Francia con numero di autorizzazione 337.974-4, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: PHARMAZENA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Piazza della Vittoria 8/20 - Genova.

Confezione: CELLUVISC «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml.

Codice AIC: 039322019 (in base 10) 15J0F3 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: carmellosa sodica 1% (pN);

eccipienti: sodio cloruro, sodio lattato, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle secchezze oculari dovute ad alterazioni della stabilita del film lacrimale.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso Fiege Logistics Italia S.P.A., via Amandola, 1, 20090 Caleppio di Sanala (Milano); Ecobi S.a.s. via Banano, 26, 16019 Ronco Scrivia (Genova).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Celluvisc «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml.

Codice AIC: 039322019.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Celluvisc «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml.

Codice AIC: 039322019.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07653

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Ketum»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 402 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale KETUM 2,5 pour cent, gel tube de 60 g dalla Francia - con numero di autorizzazione 333549.7, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Link Pharm S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 Roma.

Confezione: Ketum «2,5% Gel» tubo 60 g.

Codice AIC: 039323011 (in base 10) 15J1D3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: ketoprofene 2,50 g;

eccipienti: carbomer, alcool etilico, essenza di lavanda, dietanolamina, acqua depurata. Periodo di stabilità del medicinale francese 3 anni.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di affezioni dolorose dell'apparato osteoarticolare e muscolare di origine reumatica o traumatica: contusioni, distorsioni, stiramenti muscolari, torcicollo, lombaggine.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., via E. Banano 14 -16019 Ronco Scrivia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Ketum «2,5% Gel» tubo 60 g.

Codice AIC: 039323011.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Ketum «25% Gel» tubo 60 g.

Codice AIC: 039323011.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07654

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bromocriptina Dorom»

Con la determinazione n. a RM-11/2010-7071 del 15 marzo 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dorom S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: BROMOCRIPTINA DOROM.

Confezione: 029068032.

Descrizione: «10 mg capsule rigide» 40 capsule rigide.

Confezione: 029068020.

Descrizione: «5 mg capsule rigide» 60 capsule rigide.

10A07340

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluixol»

Con la determinazione n. aRM - 31/2010-2691 del 31 maggio 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Cristalfarma l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: FLUIXOL.

Confezione A.I.C. n. 024559041.

Descrizione: «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

Farmaco: FLUIXOL.

Confezione A.I.C. n. 024559078.

Descrizione: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml.

Farmaco: FLUIXOL.

Confezione A.I.C. n. 024559066.

Descrizione: «15 mg granulato» 30 bustine.

10A07341

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betoptic»

Con la determinazione n. aRM – 32/2010-4040 del 31 maggio 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: BETOPTIC.

Confezione A.I.C. n. 025899028.

Descrizione: Flacone contagocce 10 ml.

Farmaco: BETOPTIC.

Confezione A.I.C. n. 025899055.

Descrizione: «0,5% collirio soluzione» 3 flaconi contagocce 5 ml.

10A07342

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Merrem»

Con la determinazione n. aRM-30/2010-1429 del 20 maggio 2010 è stata revocata ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: MERREM.

Confezione A.I.C. n. 028949042.

Descrizione: «1000 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 20 ml.

Farmaco: MERREM.

Confezione A.I.C. n. 028949079.

Descrizione: «1000 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino + 1 sacca 100 ml.

Farmaco: MERREM.

Confezione A.I.C. n. 028949030.

Descrizione: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml.

Farmaco: MERREM.

Confezione A.I.C. n. 028949028.

Descrizione: IV 1 Flac. 250 mg + solv. 5 ml.

Farmaco: MERREM.

Confezione A.I.C. n. 028549055.

Descrizione: «250 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 sacca 100 ml.

Farmaco: MERREM.

Confezione A.I.C. n. 028949067.

Descrizione: «500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino + 1 sacca 100 ml.

Farmaco: MERREM.

Confezione A.I.C. n. 028949016.

Descrizione: IM 1 flac. 500 mg + solv. 2 ml.

10A07343

Modalità di presentazione delle domande di registrazione semplificata per i medicinali omeopatici per uso umano

Le informazioni riportate nel presente modello, redatto in ottemperanza all'art. 17 comma 2 del D.L.vo 219/06, hanno il fine di fornire una utile guida alle Aziende che intendono presentare domanda di registrazione semplificata per i medicinali omeopatici ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 219/06 (art. 14 della Direttiva 2001/83/CE e 2004/27/CE).

Le informazioni e i documenti allegati alla domanda di registrazione dei medicinali omeopatici devono essere presentati in formato CTD conformemente a:

- linee guida pubblicate dalla Commissione Europea: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm;
- linee guida specifiche elaborate da HMPWG (Homeopathic Medicinal Product Working Group – HMA) disponibili sul sito web http://www.hma.eu/79.html;
- Questions & Answers presenti sul sito CMD*h* specifiche per medicinali omeopatici http://www.hma.eu/20.html;
- linee guida scientifiche EMA per i medicinali per uso umano http://www.ema.europa.eu/htms/human/humanguidelines/background.htm ;
- struttura del formato CTD: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/eudralex/vol-2/b/update_200805/ctd_05-2008_en.pdf

Per i versamenti da effettuare consultare:

- http://www.agenziafarmaco.it/it/content/nuovo-sistema-versamento-tariffe
- http://www.agenziafarmaco.it/it/node/5336
- http://www.agenziafarmaco.it/it/content/sistema-versamento-tariffe

Per la parte di qualità del dossier (chimica, farmaceutica e biologica), si applicano tutte le monografie, comprese quelle generali, e i capitoli generali della Farmacopea Europea.

In mancanza di riferimenti alla Farmacopea Europea sia per le singole monografie sia per i capitoli generali, deve essere presente il riferimento alla Farmacopea Nazionale di uno Stato Membro.

Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai requisiti della direttiva 2003/94/CE della Commissione Europea (Capo II del titolo IV del D. L. vo 219/06), che stabilisce i principi e le linee guida delle buone prassi di fabbricazione (GMP: Good Manufacturing Practices) relative ai medicinali per uso umano, e alle linee guida in materia di GMP pubblicate dalla Commissione Europea (The Rules Governing Medicinal Products in the European Union- Volume 4 - Good Manufacturing Practices - Medicinal Products for Human and Veterinary use)

PRINCIPI GENERALI

Si ricorda la definizione di medicinale omeopatico ai sensi del D. L.vo 219/06 art.1, comma 1 lettera *d)*

medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze;

Le domande di registrazione semplificata ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 219/06 potranno essere presentate solo per i medicinali omeopatici conformi alla definizione prevista dalla legge.

Inoltre *i medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili ai medicinali omeopatici.* (art. 20 comma 3)

I requisiti che i medicinali omeopatici devono possedere per l'accesso alla procedura semplificata di registrazione sono riportati nell'art. 16, comma 1 del D. L.vo 219/06 e sono i seguenti –
il medicinale omeopatico:

a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

Eventuali nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c), potranno essere adottati conformemente a quanto stabilito dalla Comunità Europea.

IL MODELLO

Per i medicinali omeopatici con procedura semplificata di registrazione il formato del dossier deve essere conforme al CTD (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-2/b/update_200805/ctd_05-2008.pdf) ad eccezione dei dati contenuti nel modulo 5 che è sostituito dalla "giustificazione dell'uso omeopatico".

La presentazione delle informazioni e della documentazione devono essere articolate nei seguenti cinque moduli**:**

1. **Modulo 1**: dati amministrativi;
2. **Modulo 2:** riassunti relativi alla parte di qualità, alla parte non clinica, alla giustificazione dell'uso omeopatico preparati da esperti con qualifica idonea ed esperienza adeguata conformemente a quanto disposto dall'art. 15 del D.L.vo 219/06;
3. **Modulo 3:** informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche;
4. **Modulo 4**: relazioni non cliniche
5. **Giustificazione dell'uso omeopatico**

LA DOMANDA

La domanda di registrazione semplificata per un medicinale omeopatico per uso umano, redatta in carta da bollo a firma del Legale Rappresentante della Società richiedente o persona ad essa equiparata, deve riportare in oggetto: "**Medicinali Omeopatici. Domanda di registrazione semplificata ai sensi dell'art. 16, D.L.vo 219/06**".

Il medicinale omeopatico in domanda può essere unitario o complesso a seconda che sia costituito da un unico componente o da più componenti secondo la definizione di ceppo omeopatico prevista dalla Farmacopea Europea.

Nel caso di medicinali omeopatici unitari, una domanda di registrazione può riguardare un solo medicinale omeopatico o una serie di medicinali omeopatici ottenuti dagli stessi materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o dallo stesso ceppo omeopatico a prescindere dal grado e dal numero di diluizioni.

Il numero delle diluizioni e confezioni richieste deve essere indicato nella domanda.

Il firmatario della domanda deve essere correttamente identificato nel testo della domanda stessa, sia per i dati anagrafici, sia per la qualifica ricoperta nella Società. Pertanto si consiglia di riferirsi a quanto previsto dal punto 3 della circolare 9 del 18/07/1997.

La società richiedente deve essere residente in territorio comunitario (Notice to Applicants –vol2A-chapter 1; http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/eudralex/vol-2/a/vol2a_chap1_2005-11_en.pdf) .

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione del medicinale omeopatico in questione, siano esse favorevoli o sfavorevoli al medicinale. La documentazione dovrà essere comprensiva di tutte le informazioni relative a prove o sperimentazioni farmaco-tossicologiche incomplete o abbandonate relative al medicinale, nel caso fossero presenti.

TARIFFA

Le tariffe dovute per gli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione semplificata di medicinali omeopatici sono previste nell'allegato 2 del D.M. 24 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03.06.2004) o successive modifiche dovranno essere effettuate secondo le modalità individuate sul portale AIFA relativamente ai sistemi di versamento delle tariffe con relativi aggiornamenti e comunicati.

I MODULI DEL DOSSIER

1) MODULO 1: informazioni amministrative

Il modulo 1 comprende tutte le informazioni previste dall'allegato I parte I del D. L.vo 219/06 conformemente al formato CTD. Nel caso di non applicabilità di una sezione, il richiedente lo dovrà precisare con la dicitura "***non pertinente***" o "***non applicabile***"

Il medicinale omeopatico oggetto della domanda deve essere identificato mediante:

- la denominazione,
- la forma farmaceutica,
- il/i materiale/i di partenza[1] per preparazione omeopatiche e la/e diluizione/i,
- la via di somministrazione utilizzata.

La denominazione proposta deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 85 del D. L.vo 219/06.

A tal fine si ricorda che l'art. 85 del D. L.vo 219/06 prevede che venga riportata la "*denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o altra denominazione figurante in una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propria della tradizione omeopatica seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell'art. 1, comma 1 lettera d);* ***se il medicinale omeopatico è composto da due o più ceppi omeopatici, nell'etichettatura la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia***".

La denominazione di fantasia proposta non deve poter essere confusa con altra denominazione già esistente sia di prodotti omeopatici che allopatici e non deve indurre a suggerire indicazioni terapeutiche non previste dalla norma. Le denominazioni commerciali che non rispettano i requisiti di norma non saranno accolte.

Devono essere forniti: nome e indirizzo del richiedente, nome ed indirizzo del/i produttore/i e siti delle diverse fasi di fabbricazione (compreso il produttore del prodotto finito, il/i produttore del/i materiali di partenza, il/i produttore delle diluizioni, il/i produttore del/i ceppo/i omeopatico/i) e, se del caso, nome e indirizzo dell'importatore.

Ai dati amministrativi devono essere allegate copie delle autorizzazioni alla produzione delle officine interessate (copia conforme all'originale per officine estere) secondo quanto disposto dall'articolo 50, comma 1 del D. L.vo 219/06 (articolo 40 della direttiva 2001/83/CE), unitamente all'elenco dei paesi nei quali è stata rilasciata la registrazione, ed infine l'elenco dei paesi nei quali è stata presentata una domanda di registrazione.

Come indicato nel modulo di domanda, i richiedenti devono tra l'altro fornire informazioni dettagliate sul medicinale oggetto della domanda, sulla base legale della domanda, sul titolare della registrazione all'immissione in commercio e sullo/sugli stabilimento/i di fabbricazione proposto/i.

In particolare:

1.2.Application form: deve essere utilizzato il modello *Module 1.2 Homeopathic application form- November 2007* relativo ai medicinali omeopatici ed eventuali aggiornamenti disponibile sui siti web:

- http://www.hma.eu/uploads/media/HMPWG_application_form_Homeopathics.pdf
- http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/eudralex/vol-2/b/applicformhomeo_2005_12_en.pdf

In caso di presentazione di diverse diluizioni per unico ceppo omeopatico deve essere presentato un solo application form per ceppo omeopatico per la stessa forma farmaceutica. Le singole diluizioni richieste devono essere elencate nell'application form

1.3. Etichettatura e foglio illustrativo Deve essere presentato il testo proposto per l'etichettatura del confezionamento primario e dell'imballaggio esterno, nonché per il foglietto illustrativo. I testi devono essere

[1] Denominati anche "ceppi omeopatici". In inglese il termine è "stocks" mentre in quello francese è "souches" (FU XI ed).

conformi a tutte le voci obbligatorie elencate, per l'etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici ai sensi dell'art. 85 del D. L.vo 219/06.

Per le diciture relative ad avvertenze, condizioni di conservazione, etc, si deve far riferimento alle linee guida CHMP, EMA, CMD*h,* già esistenti per i medicinali per uso umano.

1.4. Requisiti nazionali I dati tecnici del medicinale dovranno essere trasmessi su supporto informatico secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale n.9 del 18 luglio 1997 utilizzando lo specifico prodotto software a disposizione delle aziende sul sito dell'AIFA:

http://www.agenziafarmaco.it/it/content/trasmissione-dei-dati-tecnici-delle-specialità-medicinali

2) MODULO 2: riassunti

Il modulo 2 riassume i dati presentati nei moduli 3 e 4 e la giustificazione dell'uso omeopatico del dossier di domanda di registrazione, e fornisce le relazioni/rassegne di cui all'articolo 15, comma 1 del D. L.vo 219/06 (articolo 12 della direttiva 2001/83/CE).

Le relazioni devono contenere riferimenti a formati tabellari o alle informazioni contenute nella documentazione principale presentata nel modulo 3 (documentazione chimica, farmaceutica e biologica) e nel modulo 4 (documentazione non clinica) e nel modulo "**Giustificazione dell'uso omeopatico**"..

Il modulo 2 deve includere un indice della documentazione scientifica presentata nei moduli da 2 a 4 nonché nel modulo relativo alla "**Giustificazione dell'uso omeopatico**".

Nel caso di non applicabilità di una sezione, il richiedente lo dovrà precisare con la dicitura "***non pertinente***" o "***non applicabile***"

3) MODULO 3: informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per medicinali omeopatici

Il presente modulo deve inoltre fornire informazioni particolareggiate sulle materie prime impiegate nelle operazioni di fabbricazione della/e sostanza/e attiva/e e sugli eccipienti incorporati nella formulazione del medicinale finito.

Per la/e sostanza/e attiva/e e il medicinale finito i dati chimici, farmaceutici e biologici da fornire devono includere tutte le informazioni pertinenti che riguardano: lo sviluppo, il processo di fabbricazione, la caratterizzazione e le proprietà, le operazioni e i requisiti per il controllo della qualità, la stabilità, nonché una descrizione della composizione e della presentazione del medicinale finito.

Si ricorda che in omeopatia, le sostanze attive possono essere sia il/i materiale/i di partenza per preparazioni omeopatiche[2] o le sue diluizioni mentre il materiale di partenza per preparazione omeopatiche può essere o il materiale di partenza stesso o il lavorato.

Il materiale di partenza per preparazioni omeopatiche è generalmente costituito da: una tintura madre o un macerato glicerico nel caso di materie prime di origine vegetale o animale o biologica, o la sostanza stessa nel caso di materie prime di origine chimica o minerale.

Pertanto i prodotti medicinali omeopatici possono contenere un grande numero di sostanze attive omeopatiche o una combinazione di sostanze attive di origine biologica, chimica o minerale e vegetale. Inoltre il medicinale omeopatico può essere sia la stessa sostanza attiva confezionata oppure ulteriormente diluita/lavorata.

Le informazioni sulla "Drug substance" (modulo 3.2.S) del dossier di registrazione, relative alle sostanze attive, comprendono sia il materiale di partenza per preparazioni omeopatiche, le materie prime, eventuali intermedi fino alla diluizione finale (o triturazione in caso di diluizioni solide).

La sezione del dossier sul "Drug product" (modulo 3.2.P) comprende informazioni sul medicinale omeopatico finito.

Ciascuna sezione deve essere sempre accompagnata da nome della sostanza attiva e del relativo produttore per la parte 3.2.S e dal nome del medicinale finito e forma farmaceutica nella sezione 3.2.P

Si rimanda alle linee guida specifiche già note riferite al modulo 3:

1. ***Medicinali Omeopatici:Informazioni da riportare nel Modulo 3 del CTD del dossier dei medicinali omeopatici: Conclusione dei lavori del Sottogruppo Qualità del Tavolo di Lavoro Tecnico presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (determinazione del 03 luglio 2007)-*** pubblicato sul sito AIFA il 26 marzo 2009 http://www.agenziafarmaco.it/allegati/modulo_3ctd_260309.pdf
2. HMPWG: ***Guidance document on module 3 of Homeopathic Medicinal Products Dossier – November 2007***
3. HMPWG: ***Point to Consider on Stability testing of Homeopathic Medicinal Products – luglio 2009***

Nonché le linee guida EMA per i medicinali per uso umano:
http://www.ema.europa.eu/htms/human/humanguidelines/background.htm

[2] Denominati anche "ceppi omeopatici". In inglese il termine è "stocks" mentre in quello francese è "souches" (FU XII ed).

4) MODULO 4: relazioni non cliniche
I requisiti del medicinale omeopatico ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *c)* devono essere dimostrati dal richiedente. In particolare dovrà essere presentata la documentazione a dimostrazione del possesso del *"grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza"*. In mancanza di specifiche indicazioni a livello Europeo e/o Nazionale dovrà essere presentato il Modulo 4.

A seconda delle caratteristiche del materiale di partenza per preparazioni omeopatiche e/o ceppo omeopatico utilizzato (origine chimica, minerale, vegetale e/o biologica) dovrà essere compilato il Modulo 4 conformemente ai requisiti previsti dall'allegato tecnico del D. L. vo 219/06 e dalle linee guida comunitarie in materia di sicurezza dei medicinali di uso umano.

Ogni informazione mancante va giustificata: ad esempio occorre spiegare perché si accetta la dimostrazione di un livello accettabile di sicurezza anche in assenza di alcuni studi.

Si ricorda la nota del Consiglio Superiore di Sanità del 20 dicembre 2005 con la quale raccomandava che : *"ai fini della registrazione semplificata, qualora vengono utilizzate sostanze non sufficientemente note nella medicina allopatica in quanto non presenti nella Farmacopea, né contenute in specialità medicinali commercializzate in Europa, vengano condotti studi sperimentali di tossicità non dissimili da quelli previsti per la autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicamenti allopatici utilizzati in Italia ed in Europa"*

Si rimanda alle linee guida specifiche disponibili sul sito http://www.hma.eu/79.html
1. HMPWG-***Points to Consider on non-clinical safety of homeopathic medicinal products of botanical, mineral and chemical origin*** - luglio 2007
2. HMPWG-P***oints to Consider on Safety of Homeopathic Medicinal Products from Biological Origin*** luglio 2007

5) GIUSTIFICAZIONE DELL'USO OMEOPATICO
Questo modulo consiste nella presentazione di un razionale particolareggiato per la giustificazione dell'uso omeopatico del/i un ceppo/i omeopatico/i e delle sue diluizioni, sulla base della documentazione che deve essere fornita a supporto e suddivisa in sezioni adeguate.
I documenti presentati (monografie, materia medica, etc) devono essere disponibili in lingua originale accompagnati dalla traduzione giurata in lingua inglese e/o italiana.

Per le specifiche di tale modulo riferirsi al documento:
HMPWG - ***Points to Consider on Justification of Homeopathic Use*** *s*ul sito: http://www.hma.eu/79.html

CONCLUSIONI

La presente guida e i modelli relativi ai formati da utilizzate per la presentazione delle domande di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici potrà subire aggiornamenti e modifiche secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia e dalle linee guida Comunitarie, nonché dai documenti specifici adottati in ambito Europeo.

Eventuali e ulteriori nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 16 del D. L.vo 219/06 potranno essere adottati conformemente a quanto stabilito dalla Comunità Europea.

Nel caso in cui il medicinale sia stato inserito nella banca dati del Ministero della Salute relativa alla "Notifica dei medicinali omeopatici" attivata nel 2003, è utile indicare il riferimento al numero progressivo di inserimento.

Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.06.2006 – Supplemento ordinario n. 153)
- Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario ai medicinali per uso umano -GU L 311 del 28.11.2001
- Direttiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 – GU n. L 136 del 30.04.2004
- Decreto del Ministero della salute 24 maggio 2004 GU n. 128 del 03.06.2004 o successive modifiche;
- Comunicato del Ministero della salute n. F.800/AIC/OM/172 del 04.05.2001 pubblicato su GU n. 102 del 04.05.2001 "Applicazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 85, comma 34 –Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)- pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000"
- Comunicato del Ministero della salute pubblicato GU n. 88 del 14.04.2001 "Medicinali omeopatici:accreditamento delle aziende tramite richiesta di codice sis"

- Circolare del Ministero della sanità del18 luglio 1997 n. 9 “Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali” pubblicata su G.U. Serie Generale n. 176 del 30 luglio 1997.

Siti web utili di riferimento

- http://www.hma.eu/79.html
- http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-2/b/update_200805/ctd_05-2008.pdf
- http://www.ema.europa.eu/htms/human/humanguidelines/background.htm
- http://www.agenziafarmaco.it/allegati/modulo_3ctd_260309.pdf
- http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm

Glossario:

- **CHMP:** Committee for Medicinal Products for Human Use
- **CMD*h*:** Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures - Human
- **CTD**: Common Technical Document
- **EMA:** European Medicines Agency
- **GMP**: Good Manufacturing Practices
- **HMPWG:** Homeopathic Medicinal Products Working Group

10A07356

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa sociale arcobaleno - Soc. coop. a r.l. ONLUS», in Udine

Con deliberazione n. 932 decreto direttoriale 12 maggio 2010 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell’art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l’amministratore unico della «Cooperativa sociale arcobaleno - Soc. coop. a r.l. ONLUS», con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A06974

BANCA D’ITALIA

Nomina del commissario liquidatore, dei componenti del comitato di sorveglianza e del presidente del suddetto comitato, della Orconsult Capital Management Italia S.p.A. SIM, in Roma

La Banca d’Italia, con provvedimento del 19 aprile 2010, ha nominato il sig. prof. avv. Andrea Guaccero Commissario liquidatore e i sigg. prof.ssa Simona Arduini, dott. Andrea Ferrerio e prof. avv. Giuseppe Santoni componenti il Comitato di sorveglianza della Orconsult Capital Management Italia S.p.A. SIM, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa, su proposta della Banca, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 19 aprile 2010.

Nella riunione del 20 aprile 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Giuseppe Santoni è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A07767

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-142) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.